*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 83

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 24 marzo 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. 63.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Castrolibero.**

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 1° ottobre 1972, integrato con due dichiarazioni datate 31 dicembre 1974 e 3 luglio 1975 e da altro decreto 11 giugno 1976, relativo: *a*) alla erezione nelle contrade Andreotta e Garofalo del comune di Castrolibero (Cosenza) della parrocchia della Sacra Famiglia; *b*) al trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Elia profeta 2ª porzione dall'omonima chiesa sita in Malito (Cosenza); *c*) alla soppressione della parrocchia di S. Elia profeta 2ª porzione con l'attribuzione del relativo territorio a quella *sub eodem tectu* di S. Elia profeta 1ª porzione.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *marzo* 1978
*Registro n.* 6 *Interno, foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. **64**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Anzio.**

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano 11 ottobre 1976, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni datate 15 gennaio e 23 aprile 1977, relativo all'erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Anzio (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *marzo* 1978
*Registro n.* 6 *Interno, foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. **65**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio e di S. Martino, in Cascia.**

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Norcia 1° gennaio 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Biagio, in frazione S. Trinita del comune di Cascia (Perugia), e di S. Martino, in frazione Maltignano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *marzo* 1978
*Registro n.* 6 *Interno, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **66**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Cologno Monzese.**

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 9 marzo 1976, integrato con due dichiarazioni datate 11 marzo 1976 e 20 aprile 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Cologno Monzese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *marzo* 1978
*Registro n.* 6 *Interno, foglio n.* 155

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

**Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1968, modificato con il decreto interministeriale 16 novembre 1970, con il quale il comune di Taranto, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 1.729.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di lire 109.764.000 per anni venti pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1975, con il quale il comune di Taranto, per il completamento del predetto edificio, è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 997.813.000, ed ha ottenuto un contributo straordinario di L. 78.420.000, per anni venti, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 30 novembre 1976, n. 1336, del comune di Taranto;

Vista la decisione con la quale la regione della Puglia, sezione provinciale di controllo, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 928.029.576 per il completamento di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Taranto un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Biagio Accolti Gil, il comune di Taranto è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 928.029.576, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Taranto un contributo straordinario nella misura di L. 72.963.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Taranto il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *febbraio* 1978
*Registro n.* 5 *Giustizia, foglio n.* 351

**(2332)**

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1978.

**Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza e nel comune di Piacenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1978

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(2439)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cistocalmina » compresse, della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, in Firenze.** (Decreto di revoca n. 5097/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 7 maggio 1948, con il quale venne registrata al n. 1290 la specialità medicinale denominata « Cistocalmina » compresse, a nome della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cistocalmina » compresse, registrata al n. 1290, in data 7 maggio 1948, a nome della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

(2302)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bromoflorina » sciroppo, nella confezione flacone × g 140, e della relativa categoria confetti, nelle confezioni 12 e 60 confetti, della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, in Firenze.** (Decreto di revoca n. 5099/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 novembre 1949 e 27 agosto 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 2649 e 2649/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bromoflorina » sciroppo, nella confezione flacone × g 140, e la relativa categoria confetti, a nome della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bromoflorina » sciroppo, nella confezione flacone × g 140, e della relativa categoria confetti, nelle confezioni 12 e 60 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 2649 e 2649/A, in data 15 novembre 1949 e 27 agosto 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

(2304) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Apirol » sciroppo tipo semplice e sciroppo con belladonna, nonchè delle relative categorie compresse tipo semplice e compresse con belladonna, della ditta Satica - Laboratorio chimico-farmaceutico, in Firenze.** (Decreto di revoca n. 5100/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 maggio 1950, 8 novembre 1954 e 16 aprile 1955, con i quali vennero registrate ai numeri 3348 e 3348/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Apirol » sciroppo tipo semplice e sciroppo con belladonna, nonché la relativa categoria compresse tipo semplice e compresse con belladonna, a nome della ditta Satica - Laboratorio chimico-farmaceutico, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Apirol » nelle preparazioni sciroppo tipo semplice e sciroppo con belladonna, nonché delle relative categorie compresse tipo semplice e compresse con belladonna, registrate rispettivamente ai numeri 3348 e 3348/A, in data 11 maggio 1950, 8 novembre 1954 e 16 aprile 1955, a nome della ditta Satica - Laboratorio chimico-farmaceutico, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

(2305) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

**Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale del 9 luglio 1969 e modificato con decreti ministeriali del 9 febbraio 1971, del 23 giugno 1973, del 15 dicembre 1975, del 7 giugno 1976 e del 27 maggio 1977;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 10 ottobre 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, in conformità al seguente testo:

« Il Monte di credito su pegno di Lucca, istituito sotto il titolo di Monte di pietà il 25 maggio 1489 dal Governo della Repubblica lucchese, ha personalità giuridica, ed è classificato nella prima categoria dei monti di credito su pegno, ai sensi del decreto del Ministro per il tesoro, in data 26 novembre 1953.

Esso ha sede legale in Lucca e nella esplicazione della sua attività assume la denominazione di "Banca del monte di Lucca"

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

(2260) *Il Ministro*: STAMMATI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

**Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, approvato con proprio decreto 12 ottobre 1972 e modificato con successivi decreti 15 luglio 1975, 15 dicembre 1975 e 15 luglio 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 marzo 1977 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in conformità al seguente testo:

« Il numero dei soci non sarà maggiore di 200 nè minore di 100.

Sono soci di diritto:

il comune di Ferrara;
la provincia di Ferrara;
l'Università di Ferrara;
la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ferrara;
l'arcispedale "S. Anna",

i quali saranno rappresentati all'assemblea dei soci dal rispettivo legale rappresentante pro-tempore.

Per gli altri, la qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un terzo dei soci depositata presso la sede dell'istituto entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

*a*) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

*b*) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma ottavo, punti 1, 2 e 3;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci, con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

(2254)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

**Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreti ministeriali dell'11 giugno 1973, del 15 dicembre 1975 e del 7 giugno 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 febbraio 1977 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 30 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), in conformità al seguente testo:

« In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal ragioniere capo o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova della di lui assenza o impedimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

(2262)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

**Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con decreto ministeriale del 15 marzo 1972 e modificato con decreti ministeriali del 27 agosto 1976 e del 28 febbraio 1977;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 dicembre 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 23 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, in conformità al seguente testo:

« Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*)

8) sulle operazioni di che all'art. 49 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi della Cassa nonché, su proposta del direttore generale a dipendenti in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità fissate dal consiglio stesso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

(2258)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

**Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 29 ottobre 1970, del 16 ottobre 1972, dell'11 aprile 1973, del 23 giugno 1973, dell'11 agosto 1975, del 15 dicembre 1975 e del 15 luglio 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 febbraio 1977 e 31 marzo 1977 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 58, lettere *b*), *c*) e *d*), dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*)

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazione di fondi, mediante apertura di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

(2253)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

**Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como, approvato con decreto del Capo del Governo del 21 ottobre 1941 e modificato con decreti ministeriali del 3 settembre 1948, del 20 ottobre 1950 e del 3 dicembre 1955;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 20 giugno 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 21 e 25 dello statuto del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, con sede in Como, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

---

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI COMO, DI 2ª CATEGORIA

Art. 21. — Il limite dei prestiti è di L. 3.000 (tremila), il massimo di L. 300.000 (trecentomila).

Per la sovvenzione di importo superiore a L. 100.000 (centomila) dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Art. 25. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni del testo unico, approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, ora

legge 30 luglio 1951, n. 948, e successive modificazioni, delle leggi concernenti la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 30.000 (trentamila), il consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi novanta giorni senza opposizione dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte. La denuncia della perdita potrà darsi anche con lettera raccomandata.

Trattandosi di polizze rappresentative di prestiti non eccedenti le L. 15.000 (quindicimila), il termine suddetto può essere ridotto a giorni sessanta.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

**Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, delle opere relative alla costituzione nei nuovi centri operativi della S.p.a. Italcable nel comprensorio di Cassina de' Pecchi.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla disciplina delle espropriazioni per causa di pubblica utilità modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulle esecuzioni delle opere pubbliche, e successive leggi modificative;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visti gli articoli 19, 21 e 22 della convenzione 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, che ha approvato la concessione alla società Italcable, con sede in Roma, via Calabria, 46, dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico;

Visti gli articoli 231 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Viste le domande, rispettivamente, in data 23 luglio e 17 settembre 1976, con le quali la società Italcable chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere relative alla costituzione di un nuovo centro di telecomunicazioni intercontinentali nella regione lombarda nel comprensorio di Cassina de' Pecchi;

Sentito il parere favorevole espresso nella 7ª adunanza in data 10 febbraio 1977 dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle TLC e dell'automazione al quale è stato inoltrato il progetto di massima della società Italcable relativo al detto nuovo centro di telecomunicazioni intercontinentali;

Sentito, altresì, il parere favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione nell'adunanza n. 1408 dell'11 maggio 1977 in ordine alla costituzione dei nuovi centri operativi dell'Italcable nella regione lombarda, in zona Cassina de' Pecchi;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto al prevedibile ed immediato sviluppo dei traffici e dei servizi di telecomunicazioni intercontinentali sia in rapporto alla particolare ripartizione geografica dei traffici stessi, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere per la costituzione del sopracitato nuovo centro, anche ai fini della pubblica utilità;

Vista la lettera n. 9713 del 19 luglio 1977, con la quale la società Italcable ha fatto presente che le opere medesime potranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e portate a compimento nel termine di quattro anni dal loro inizio;

Vista la lettera n. 13565 del 17 ottobre 1977, con la quale la società Italcable, nel far presente l'antieconomicità dell'acquisto del terreno originariamente previsto (sito sulla strada statale n. 11 al km 17 da Milano) di proprietà della società Albatros Bianco, ha reso nota la disponibilità di un nuovo lotto di terreno per una superficie di circa 36.400 mq, di proprietà della S.a.s. Monti Augusto, rientrante nel comprensorio dello stesso comune di Cassina de' Pecchi e contraddistinto attualmente nel catasto terreni di detto comune al foglio 13, mappali 52/*e*, 58/*p*, 58/*a*, 57/*a*, 56, 52/*d*, 53/*c*, 58/*q*;

Considerato che tale nuovo lotto di terreno, ubicato nel comune di Cassina de' Pecchi, frazione Cascina Malpaga affacciantesi sulla via Cassanese, offre, rispetto a quello prescelto in precedenza, maggiori vantaggi di ordine tecnico ed economico in vista delle minori spese occorrenti per i mezzi trasmissivi di interconnessione con gli adiacenti complessi di telecomunicazioni SIP e ASST;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, le opere per la costituzione dei nuovi centri operativi della Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., nella regione lombarda.

Art. 2.

Si approva l'ubicazione dei predetti centri nel comprensorio di Cassina de' Pecchi su un lotto di terreno, di proprietà della S.a.s. Monti Augusto, con sede in Milano, sito in frazione Cascina Malpaga affacciantesi sulla via Cassanese per una superficie di mq 36.400 circa, come indicato con colorazione rossa nell'allegata planimetria, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per le opere, di cui ai precedenti articoli, la società Italcable potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 4.

Le opere di cui trattasi dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

*Il Ministro*: COLOMBO

Comune di Cassina de' Pecchi - Rilievo terreno lottizzazione Cascina Malpaga - Rapp. 1 : 1000.

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.
**Autorizzazione alla Società anonima docks liguri, in Genova, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova-Sampierdarena.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927. n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società anonima docks liguri, con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Genova-Sampierdarena;

Vista l'istanza in data 24 agosto 1976, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova-Sampierdarena con un'area scoperta da adibire al deposito di merci voluminose e pesanti allo stato estero;

Vista la deliberazione n. 616 del 5 ottobre 1976, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima docks liguri, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale sito in Genova-Sampierdarena, via Chiusa n. 7 con un'area scoperta e recintata di mq 150, meglio descritta nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detta area possono essere depositate merci voluminose e pesanti allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito nell'area di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 6.000.000 (seimilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

*Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1978.
**Autorizzazione al Centro velico Gargano a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1977 con il quale il Centro velico Gargano è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla Commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 11 febbraio 1978, con la quale il predetto Centro ha chiesto di poter rilasciare anche le *abilitazioni al comando delle imbarcazioni* da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il Centro velico Gargano è autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1978

*Il Ministro per i trasporti*
*e*, ad interim
*per la marina mercantile*
LATTANZIO

(2338)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1978.
**Sostituzione di alcuni componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette per il giorno 2 aprile 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e sono state altresì costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che Bianca Maria Calucci, membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia, è impossibilitata a far parte delle commissioni stesse in quanto posta in congedo straordinario per puerperio;

Considerato che Giuseppe Moscatello, membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia, non può più far parte della commissione stessa in quanto candidato alle elezioni nella lista dell'organizzazione sindacale Cisl-Fils;

Considerato che Francesco Saverio D'Amely, membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Molise, non può più far parte della commissione stessa in quanto candidato alle elezioni nella lista dell'organizzazione sindacale Cisl-Fils;

Viste le terne per le nomine dei membri della commissione elettorale circoscrizionale per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise espresse nella seduta del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1977;

Considerato che Lucio Pettarini, Angelo Pezzano e Franco Pedacchia sono inclusi nelle terne dei membri rispettivamente per la commissione elettorale circoscrizionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise;

Decreta:

Lucio Pettarini è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione di Bianca Maria Calucci.

Angelo Pezzano è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia in sostituzione di Giuseppe Moscatello.

Franco Pedacchia è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Molise in sostituzione di Francesco Saverio D'Amely.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 13 marzo 1978

*Il Ministro*: PEDINI

**(2569)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1978.

**Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 gennaio 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero del 25 gennaio 1978 ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 2 aprile 1978;

Visto il parere del consiglio di amministrazione di questo Ministero espresso in data 14 marzo 1978;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per i beni culturali e ambientali indette per il 2 aprile 1978 sono rinviate al 29 ottobre 1978.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 18 marzo 1978

*Il Ministro*: ANTONIOZZI

**(2570)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1978.

**Elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che a norma del citato regolamento occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e dell'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato;

Sentiti i consigli di amministrazione di cui alla presente premessa riuniti in seduta congiunta nei giorni 8 e 17 marzo 1978;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Visto il telex in data 18 marzo 1978, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l'opportunità che le elezioni in argomento abbiano luogo domenica 29 ottobre 1978 contemporaneamente presso tutti i Ministeri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e del-

l'alimentazione ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Le elezioni avranno luogo il giorno 29 ottobre 1978 dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali e le relative competenze territoriali sono stabilite come segue:

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta;
Milano: Lombardia;
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige;
Bologna: Emilia-Romagna;
Firenze: Toscana;
Genova: Liguria;
Perugia: Umbria e Marche;
Roma: Lazio e Sardegna;
L'Aquila: Abruzzo e Molise;
Napoli: Campania;
Bari: Puglia e Basilicata;
Reggio Calabria: Calabria e Sicilia.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente*:
Di Stefano dott. Mario.

*Componenti*:
Calliari dott. Paride;
Grimaldi dott. Luigi;
Fontana dott. Nicola;
Marullo dott. Enrico;
Zarelli Antonio;
De Vecchi Claudia.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 6 giugno 1978.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali di cui allo art. 2, sono così costituite:

TORINO

*Presidente*:
Ugolini prof. Alberto.

*Componenti*:
Luzzati dott.ssa Ada;
Ferraro dott. Augusto;
Chiarella Antonio;
Ottaviani Marco;
Giovannelli Fabio;
Bianchetti Virginio.

MILANO

*Presidente*:
Lenotti dott. Angelo.

*Componenti*:
Longo dott. Luigi;
Moggio dott. Paolo;
Lassini dott. Paolo;
Montagna dott. Giuseppe;
Giangiacomo dott. Roberto;
Bianchessi Antonio.

PADOVA

*Presidente*:
Bazzea dott. Antonio.

*Componenti*:
Toffoletti dott. Giancarlo;
Marinello prof. Antonio;
Rodighiero Giuseppe;
Longhini Andreino;
Tognon Settimo A.;
Antoniazzi Roberto.

BOLOGNA

*Presidente*:
Dosi dott. Aristide.

*Componenti*:
Giunchi prof. Pierino;
Minerbi dott. Bruno;
Cesari dott. Augusto;
Demontis Raffaele;
Montefiori Valentino;
Perfetti Domenico.

GENOVA

*Presidente*:
Astegiano dott. Vincenzo.

*Componenti*:
Imbarrato dott. Salvatore;
Sommazzi dott. Silvio;
Borsetta dott. Pietro;
Roberti dott. Luigi;
Simonazzi Marcello;
Cammarata Gaetano.

FIRENZE

*Presidente*:
Montorzi dott. Franco.

*Componenti*:
Sulli dott. Mario;
Fiordelli dott. Enzo;
Cavassi dott. Marco;
Tonelli Enrico;
Damaso Luigi;
Ceccherelli Silvano.

PERUGIA

*Presidente*:
Fratoni dott. Franco.

*Componenti*:
D'Armini prof. Mario;
Vannella dott. Corrado;
Maresca dott. Giosuè Alfredo;
Speranza dott. Salvatore;
Rosa Franco;
Trevisan Ottavio.

L'AQUILA

*Presidente*:
Angerilli dott. Adriano.

*Componenti*:
Cipolla rag. Luigi;
Liberati Vincenzino;
Rondelli Giancarlo;
De Luca Marino;
Santilli Edmondo;
Di Fonzo Paolo.

ROMA

*Presidente*:

Ilardi dott. Salvatore.

*Componenti*:

Cappellini dott.ssa Paola;
Aldini dott. Filippo;
De Marco rag. Albina;
Raffo rag. Franco;
Di Stefano Luigi;
Palladini Ennio.

NAPOLI

*Presidente*:

Postiglione prof.. Antonio.

*Componenti*:

Caramanno dott. Ugo;
Bruno dott. Armando;
Fierro Ines;
Saldutti Soccorso;
Capossela Cesare;
Ielasi Bruno.

BARI

*Presidente*:

Casilli dott. Orlando.

*Componenti*:

Maselli dott. Gioacchino;
Leone dott. Vittorio;
Bisceglia dott. Donato;
Tucci dott. Francesco;
Panza dott. Giovanni;
Cavallo Agostino.

REGGIO CALABRIA

*Presidente*:

Novaco dott. Isidoro.

*Componenti*:

Monaco ing. Giuseppe Febo;
Zagami dott. Sergio C.;
Ciancio Paratore dott. Sebastiano;
Coscarelli Antonio;
Petrillo Aurelio;
Maiolo Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 20 marzo 1978

*Il Ministro*: MARCORA

(2571)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1978.

**Elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero, di cui quattro titolari e quattro supplenti ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 775;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 7 marzo 1978 si è pronunziato sulla proposizione delle terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali ed ha espresso il proprio avviso sulla individuazione di queste ultime;

Visto il telegramma in data 18 marzo 1978 della Presidenza del Consiglio con il quale viene stabilito il giorno 29 ottobre 1978 quale data unica per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato che dovrà presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della sanità sono indette per il giorno 29 ottobre 1978 dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Italia centro nord, Roma - Ministero della sanità;
Italia sud isole, Roma - Ministero della sanità.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è così costituita:

*Presidente*:

Berloffa dott. Alcide, consigliere di Stato.

*Membri*:

Fragalà dott. Salvatore;
Grasso Giovanni;
Malpede dott.ssa Gina;
Ricciardi Anna;
Maini dott. Renato;
Romano Alberto.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero della sanità.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

ITALIA CENTRO NORD

*Presidente*:

Caruso dott. Antonino.

*Membri*:

Monteleone dott. Renato;
Cabibbo dott.ssa Giulia;
Frittoli dott. Mario;
Ramasco dott. Marcantonio;
Costantini Riccardo;
Marchese dott. Ermello.

ITALIA SUD ISOLE

*Presidente*:

Ragusa dott. Giovanni.

*Membri*:

Donato Andrea;
Lava Norina;
Gianani dott. Giovanni;
Faldetta Giuseppe;
Cascio Nicolò;
Grappone Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(2575)

# COMUNITÀ EUROPEE

## Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 361/78 del consiglio, del 20 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/76, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

Regolamento (CEE) n. 362/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 363/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 364/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 365/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 366/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 367/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 232/75 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati.

Regolamento (CEE) n. 368/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 369/78 della commissione, del 22 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 328/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 48 del 20 febbraio 1978.

*Pubblicati nel n.* L 52 *del* 23 *febbraio* 1978.

(49/C)

Regolamento (CEE) n. 370/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 371/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 372/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 373/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa talune modalità d'applicazione concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo e definisce il fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti queste operazioni.

Regolamento (CEE) n. 374/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 375/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 376/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 377/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 378/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 379/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 53 *del* 24 *febbraio* 1978.

(50/C)

Regolamento (CEE) n. 380/78 della commissione, del 30 gennaio 1978, relativo al funzionamento del regime degli anticipi per le spese a carico della sezione garanzia del FEAOG.

*Pubblicato nel n.* L 56 *del* 27 *febbraio* 1978.

(51/C)

Regolamento (CEE) n. 381/78 della commissione, del 23 febbraio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 57 *del* 27 *febbraio* 1978.

(52/C)

Regolamento (CEE) n. 382/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 383/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 384/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 385/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani tondi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 386/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75, per quanto concerne talune modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 387/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, relativo alla vendita speciale di talune carni bovine congelate trasferite all'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76.

Regolamento (CEE) n. 388/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 389/78 della commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 54 *del* 25 *febbraio* 1978.

(53/C)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 31 gennaio 1978 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Michele Pandolfo, console generale onorario di Malta a Roma.

(2350)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Teatina di costruzione C.O.P.T.E.C.O. », in Chieti, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1978 il rag. Fiorella Castrigo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Teatina di costruzione C.O.P.T.E.C.O. », in Chieti, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 19 febbraio 1958, in sostituzione del dott. Giovanni Granata.

(2358)

### Scioglimento della società cooperativa « La Montaganese - Società cooperativa a r.l. », in Montagano

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1978 la società cooperativa « La Montaganese - Società cooperativa a r.l. », in Montagano (Campobasso), costituita per rogito dott. Costanzo Sorrentino in data 18 luglio 1964, rep. n. 239, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giuseppe Mattucci.

(2352)

### Scioglimento della società cooperativa pescatori Gino Castellani - Società cooperativa a r.l., in Garda

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1978 la società cooperativa pescatori Gino Castellani - Società cooperativa a r.l., in Garda (Verona), costituita per rogito dott. Francesco Dies in data 23 febbraio 1967, rep. n. 8973, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag Alessio Maffezzoli.

(2353)

### Scioglimento della società cooperativa agricola « Santa Elisa - Società cooperativa a r.l. », in Cerese di Virgilio

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978 la società cooperativa agricola « Santa Elisa - Società cooperativa a r.l. », in Cerese di Virgilio (Mantova), costituita per rogito dott. Sergio Lodigiani in data 20 novembre 1962, rep. n. 10037, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Barosi

(2355)

### Scioglimento della società cooperativa « Dipendenti comunali di S. Donato Milanese - Cooperativa edilizia a r.l. », in San Donato Milanese.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978 la società cooperativa « Dipendenti comunali di S. Donato Milanese - Cooperativa edilizia a r.l. », in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito avv. Nicola Caputo in data 14 marzo 1974, rep. n. 7160, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana.

(2356)

### Scioglimento della società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria Dolcecanto-Pantanella - Società cooperativa a r.l., in Gravina di Puglia.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978 la società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria Dolcecanto-Pantanella - Società cooperativa a r.l., in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito dott. Michele Costantini in data 28 luglio 1969, rep. n. 87204, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vito Parisi.

(2354)

### Annullamento del decreto ministeriale 19 aprile 1977 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Avvenire », in Napoli, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978, il decreto ministeriale 19 aprile 1977, con il quale la società cooperativa « L'Avvenire », in Napoli, costituita per rogito notaio Fulvio Maddalena in data 25 agosto 1945, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Gabriella Accardo ne veniva nominata commissario liquidatore, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

(2357)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Panna » in contenitori a base di cloruro di polivinile PVC Dorlyl FC 33.

Con decreto 4 febbraio 1978, n. 1670, la S.p.a. Sorgente Panna, con sede legale in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, 68, e stabilimento di produzione in comune di Scarperia (Firenze), è stata autorizzata alla vendita fino al 31 dicembre 1978, dell'acqua minerale naturale « Panna » in contenitori a base di cloruro di polivinile PVC Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(2095)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

### Sdemanializzazione di due reliquati stradali in comune di Spezzano della Sila

Con decreto aziendale 1° febbraio 1978, n. 305, è stato disposto il passaggio del demanio e il patrimonio dell'A.N.A.S. dei reliquati stradali di circa mq 585 e 718 siti tra le progressive chilometriche 79 + 000 e 81 + 000 della strada statale n. 107 « Silana crotonese » ed identificati nei registri catastali del comune di Spezzano della Sila (Cosenza), foglio n. 2, particella n. 52 sub. 1/2 e sub. 1/3.

(2096)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A/379 del 3 febbraio 1978, relativa all'importazione di prodotti siderurgici.

(2351)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

**Corso dei cambi del 21 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 856,25 | 856,25 | 856,35 | 856,25 | 856,20 | 856,25 | 856,15 | 856,25 | 856,25 | 856,25 |
| Dollaro canadese | 760,75 | 760,75 | 761,50 | 760,75 | 760,70 | 760,75 | 760,55 | 760,75 | 760,75 | 760,75 |
| Franco svizzero | 441,06 | 441,06 | 441,77 | 441,06 | 442,95 | 441,06 | 442,88 | 441,06 | 441,06 | 441,05 |
| Corona danese | 152,24 | 152,24 | 152,20 | 152,24 | 152,20 | 152,24 | 152,21 | 152,24 | 152,24 | 152,20 |
| Corona norvegese | 159,70 | 159,70 | 159,60 | 159,70 | 159,70 | 159,70 | 159,67 | 159,70 | 159,70 | 159,70 |
| Corona svedese | 185,48 | 185,48 | 185,50 | 185,48 | 185,50 | 185,48 | 185,48 | 185,48 | 185,48 | 185,45 |
| Fiorino olandese | 390,95 | 390,95 | 391,20 | 390,95 | 391,25 | 390,95 | 391,07 | 390,95 | 390,95 | 390,95 |
| Franco belga | 26,86 | 26,86 | 26,9050 | 26,86 | 26,88 | 26,86 | 26,892 | 26,86 | 26,86 | 26,85 |
| Franco francese | 183,39 | 183,39 | 183,30 | 183,39 | 183,65 | 183,39 | 183,34 | 183,39 | 183,39 | 183,39 |
| Lira sterlina | 1625,20 | 1625,20 | 1625,50 | 1625,20 | 1624,55 | 1625,20 | 1625,30 | 1625,20 | 1625,20 | 1625,20 |
| Marco germanico | 417,84 | 417,84 | 418,50 | 417,84 | 418,50 | 417,84 | 417,85 | 417,84 | 417,84 | 417,84 |
| Scellino austriaco | 58,005 | 58,005 | 58,008 | 58,005 | 58,05 | 58,05 | 58 — | 58,005 | 58,005 | 58 — |
| Escudo portoghese | 21 — | 21 — | 20,85 | 21 — | 20,98 | 21 — | 20,92 | 21 — | 21 — | 21 — |
| Peseta spagnola | 10,72 | 10,72 | 10,7150 | 10,72 | 10,71 | 10,72 | 10,713 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
| Yen giapponese | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,70 | 3,71 | 3,7080 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |

**Media dei titoli del 21 marzo 1978**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 72,850 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 95,175 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,850 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,050 |
| » 5 % (Beni esteri) | 95,725 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 84,575 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 82,825 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 77,075 |
| » 6 % » » 1970-85 | 76,475 |
| » 6 % » » 1971-86 | 74,075 |
| » 6 % » » 1972-87 | 72,500 |
| » 9 % » » 1975-90 | 83,125 |
| » 9 % » » 1976-91 | 81,650 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 | 89 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 90,90 |
| » » » 14 % | 101,775 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 99,725 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 95,350 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 89,175 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 79,475 |
| » poliennali 7 % 1978 | 99,775 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 96,550 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 94,700 |
| » » 9 % 1980 | 93,925 |
| » » 10 % 1981 | 94,150 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 marzo 1978**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 856,20 |
| Dollaro canadese | 760,65 |
| Franco svizzero | 441,97 |
| Corona danese | 152,225 |
| Corona norvegese | 159,685 |
| Corona svedese | 185,48 |
| Fiorino olandese | 391,01 |
| Franco belga | 26,876 |
| Franco francese | 183,465 |
| Lira sterlina | 1625,25 |
| Marco germanico | 417,845 |
| Scellino austriaco | 58,002 |
| Escudo portoghese | 20,96 |
| Peseta spagnola | 10,716 |
| Yen giapponese | 3,709 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica**

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1977, registro n. 1, foglio n. 112, con il quale è stato approvato il bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1977, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1978, il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati « studi, indagini e rilevazioni »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a ventiquattro premi-acquisto di L 500.000 ciascuno, per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 12.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo* 1978
*Registro n.* 1 *Bilancio, foglio n.* 81

---

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTIQUATTRO PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventiquattro premi-acquisto, dell'importo di L. 500.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le Università e gli Istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1978.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1979.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, *quali condanne abbia riportato*;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, della tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

*a*) certificato di laurea con indicazione della votazione;

*b*) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

*c*) breve presentazione del professore relatore della tesi;

*d*) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

*e*) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo opporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate della tesi e degli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi ventiquattro posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice, la quale terrà conto, a tal fine, della

valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi e dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonchè di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

(2550)

## OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

### Concorso ad un posto di assistente della divisione di endocrinologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1048/S)

## OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

### Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(1049/S)

## OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

### Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1050/S)

## OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(1053/S)

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(1057/S)

## OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

### Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(1051/S)

## OSPEDALE DI MONZA

### Annullamento di avviso riguardante l'indizione di concorso ad un posto di aiuto medico

L'avviso riguardante l'indizione di un concorso ad un posto di aiuto medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978, deve intendersi annullato, essendo stato pubblicato analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1978, che deve ritenersi pienamente valido; conseguentemente il termine per la presentazione delle domande resta fissato alle ore 12 del 24 febbraio 1978.

(1134/S)

# REGIONI

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. 81.
**Norme sulla contabilità regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

le seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
*Contenuto della legge*

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle norme direttive poste dalla legge statale 19 maggio 1976, n. 335.

Per quanto non previsto nel suo contesto essa rinvia alle disposizioni contenute nella citata legge statale.

Art. 2.
*Leggi regionali di bilancio - Divieto del referendum abrogativo*

Ai sensi dell'art. 71 dello statuto della Regione, le leggi regionali di bilancio previste dagli articoli seguenti non possono essere sottoposte a referendum popolare abrogativo.

Art. 3.
*Cooperazione fra Stato e regioni*

La Regione, a richiesta e a condizioni di reciprocità, fornisce agli organi statali e alle altre regioni ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni inerenti alla materia oggetto della presente legge, avvalendosi a tale scopo del sistema informativo in sua dotazione e dell'Istituto di ricerche e di studi di cui all'art. 15 dello statuto regionale.

Ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile alla disciplina della contabilità statale e del coordinamento della finanza pubblica agli effetti dell'art. 119, primo comma, della Costituzione, la Regione invia annualmente per conoscenza al Parlamento il rendiconto generale, approvato dal consiglio regionale, con la nota illustrativa dei risultati finali della gestione prevista dall'art. 69 della presente legge.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 4.
*Programma regionale di sviluppo, piani, progetti e finanziamento relativo*

In attuazione degli articoli 8 e 9 dello statuto regionale e nel quadro della programmazione nazionale, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva entro il 30 giugno il programma regionale di sviluppo per un periodo non superiore al quinquennio.

Tale programma indica i mezzi necessari per la realizzazione dei vari piani, la scelta dei settori di intervento prioritario e, nell'ambito di questi, i singoli progetti, prevedendo le risorse da destinare globalmente al finanziamento relativo per ciascun anno e distintamente per ciascun settore.

Le attività di intervento diretto della Regione, finanziate con le risorse di cui al comma precedente o mediante assunzione di mutui, sono coordinate con le analoghe attività finanziate dallo Stato in base a indirizzi programmatici concordati ovvero con vincolo di destinazione.

Per i singoli progetti sono indicati, oltre alle modalità e alle strutture per la loro esecuzione, anche l'onere finanziario complessivo e quello riferito al periodo di tempo entro cui l'esecuzione stessa è prevista.

Il programma regionale di sviluppo è aggiornato periodicamente con la procedura contemplata dal primo comma del presente articolo e sulla base della relazione che entro il 30 giugno di ogni anno il presidente della giunta regionale invia al consiglio regionale sullo stato di attuazione del programma stesso, in seguito all'assestamento del bilancio di cui al successivo art. 42.

La relazione predetta indica in particolare:

*a*) l'ammontare degli impegni formalmente assunti in rapporto alle somme stanziate in bilancio per la realizzazione dell'annualità in corso riguardante il programma predetto;

*b*) i pagamenti disposti con imputazione agli impegni medesimi;

*c*) le eventuali divergenze tra programma regionale di sviluppo e attuazione di esso, tenuto conto dell'annualità in corso nonchè delle misure correttive adottate o proposte per ricondurre l'attività dei competenti organi nell'ambito della programmazione.

Art. 5.
*Ulteriori progammi di sviluppo, progetti speciali, programmi comprensoriali e finanziamento relativo*

In rapporto alle esigenze della realtà economico-sociale la Regione, oltre al programma previsto dall'articolo precedente per l'adempimento delle proprie funzioni normali, adotta ulteriori programmi di sviluppo che, diretti alla valorizzazione di particolari aree del territorio regionale, si collocano nell'ambito della programmazione nazionale.

In sede di attuazione del programma regionale di sviluppo la Regione può altresì adottare progetti speciali per specifici settori di intervento, aggregando eventualmente interventi compresi anche in più programmi o in più piani o in più obiettivi generali.

Nel quadro della programmazione regionale la Regione adotta infine i programmi dei comprensori secondo la disciplina degli organismi comprensoriali di cui all'art. 13 dello statuto regionale.

La realizzazione degli ulteriori programmi di sviluppo, dei progetti speciali e dei programmi comprensoriali, di norma perseguita con gli strumenti indicati dal secondo comma del precedente art. 4, trae la propria disciplina finanziaria e contabile, oltre che dallo stesso art. 4, anche dall'eventuale avanzo finanziario di cui al successivo art. 22, secondo comma, e dal ricorso al credito nonché dalle disposizioni in tema di programmazione nazionale e da altre norme dello Stato di carattere generale.

Al finanziamento dei progetti speciali sono destinati anche i contributi speciali di cui all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO III
BILANCIO PLURIENNALE

Art. 6.
*Approvazione del bilancio pluriennale*
*Rapporti col programma di sviluppo*

Entro il 15 dicembre il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale da presentarsi entro il 30 ottobre, approva il bilancio pluriennale, in rapporto al programma regionale di sviluppo e alla corrispondente durata di esso, indicando, per ciascuno degli anni cui si riferisce, le risorse che si prevede siano acquisite e la loro utilizzazione per il finanziamento dei settori di intervento prioritario e dei progetti.

Il quadro delle risorse è tracciato in base alla legislazione statale e regionale vigente e alla previsione attendibile di nuovi interventi legislativi.

Il bilancio pluriennale, approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, al quale viene allegato, è annualmente aggiornato e coordinato con le realizzazioni del programma di sviluppo.

L'approvazione del bilancio pluriennale non implica autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso iscritte.

Al bilancio pluriennale sono riferite, ai fini del riscontro della copertura finanziaria, l'ammontare e la misura delle nuove o maggiori spese previste dalle leggi regionali a carico degli esercizi futuri.

Le competenze dell'ufficio del bilancio previste dall'art. 13-III della legge regionale 19 maggio 1973, n. 24, sono estese al bilancio pluriennale ed alle iniziative legislative a carattere pluriennale.

Art. 7.

*Determinazione delle entrate nel bilancio pluriennale*

Costituiscono risorse del bilancio pluriennale i seguenti cespiti presunti:

*a*) il gettito dei tributi propri della Regione con specificazione analitica delle risorse derivanti da ciascun tributo;

*b*) il gettito dei tributi erariali o di quote di essi assegnati alla Regione, tenuto conto, anche per le risorse di cui alla precedente lettera *a*), delle somme allo stesso titolo introitate negli anni precedenti, dei previsti incrementi di esse e, per quanto attiene ai tributi erariali, delle prospettive di politica finanziaria nazionale correlate con quella della programmazione;

*c*) le somme provenienti dal fondo previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ripartito con i criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

*d*) le somme attribuite a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stesse legge;

*e*) i proventi delle altre assegnazioni comunque disposte dallo Stato;

*f*) le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

*g*) le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

*h*) le entrate costituite da mutui e prestiti già autorizzati e, separatamente, da nuovi mutui e prestiti che si prevede debbano essere contratti nel corso dell'esecuzione del programma regionale di sviluppo, entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con le modificazioni di cui all'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e alle eventuali successive disposizioni.

Art. 8.

*Determinazione delle spese nel bilancio pluriennale*

Il bilancio pluriennale di previsione indica distintamente:

*a*) le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore;

*b*) le spese per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 4 specificando, nell'ambito di essi, le spese che attengano alle funzioni normali e quelle che riguardino le funzioni di sviluppo.

Per queste ultime le quote previste nel piano autonomamente programmato dalla Regione, a norma del precedente art. 5, sono tenute distinte dalle quote finanziate con la utilizzazione delle assegnazioni statali di cui al terzo comma dell'art. 4;

*c*) le spese destinate al finanziamento di uno o più progetti riguardanti l'amministrazione generale, l'ordinario funzionamento degli organi e degli uffici della Regione nonché l'adempimento delle normali funzioni amministrative attribuite o delegate alla Regione medesima;

*d*) le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e dal rimborso dei prestiti già contratti e, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e dal rimborso dei prestiti che si prevede sianó contratti nel corso di esecuzione del programma regionale, giusta la lettera *h*) del precedente art. 7;

*e*) le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della loro entità, in rapporto ai settori prescelti per l'intervento prioritario.

Agli effetti della copertura delle nuove o maggiori spese previste dall'art. 4, il bilancio pluriennale si considera disponibile fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 5 e il totale delle spese già predeterminate previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), prima parte, ed *e*) del comma precedente.

Art. 9.

*Struttura del bilancio pluriennale*

Il bilancio pluriennale è costituito:

*a*) dallo stato di previsione delle entrate;

*b*) dallo stato di previsione delle spese;

*c*) dal quadro riassuntivo.

La classificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale è operata secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione, a norma dei successivi articoli 29 e 30.

Per le spese si tiene conto anche della specificazione stabilita dalla lettera *b*) del precedente art. 8.

In corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale di cui al successivo art. 18 è indicata la quota delle singole entrate e delle singole spese riguardanti il primo esercizio del periodo pluriennale considerato nonché la quota riguardante l'esercizio successivo e, globalmente, quella relativa al rimanente periodo.

Per ciascuno dei progetti di cui ai precedenti articoli 4, secondo comma, 5, secondo comma, e 8, lettere *b*) e *c*), sono analiticamente precisati i numeri, le denominazioni e gli stanziamenti dei capitoli iscritti nel bilancio annuale di previsione per l'attuazione del progetto stesso, senza alcun riferimento a titoli, sezioni, categorie o a qualsiasi altra classificazione del bilancio annuale.

Sotto ciascun progetto sono altresì iscritte le quote di spesa eventualmente imputate ai fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi riguardanti il progetto stesso in via di perfezionamento nel corso dell'esercizio ed è precisato il numero corrispondente al relativo elenco allegato al bilancio.

Le spese riguardanti i singoli progetti sono riportate nel bilancio pluriennale anche se le somme relative non siano state ancora impegnate.

Al bilancio pluriennale di previsione della Regione sono allegate le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli enti e delle aziende dipendenti, di cui al successivo art. 33.

## TITOLO IV

## LEGGI REGIONALI DI SPESA

Art. 10.

*Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente*

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l'amministrazione l'obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l'entità della spesa da operare.

Art. 11.

*Leggi di spesa a pluriennalità programmata*

In deroga a quanto previsto dall'articolo precedente allorché la natura tecnico-economica o giuridico-amministrativa dell'intervento lo richieda, le leggi regionali di spesa relative a programmi da eseguire in più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa con riferimento alla durata pluriennale degli interventi previsti nonché la quota eventualmente stanziata nel bilancio in corso o già presentato per l'approvazione. Alle successive leggi di bilancio esse rinviano la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei rispettivi esercizi.

Art. 12.

*Leggi di spesa continuativa a carattere preminente*

In deroga al principio contenuto nell'art. 10, quando la continuità e la regolarità della spesa nel tempo assumano un interesse preminente, la legge regionale che disponga spese a carattere pluriennale può determinare la quantificazione annuale della spesa.

Le leggi di spesa di cui ai precedenti articoli 10 e 11 possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione, sempreché siano imputate agli stanziamenti di ciascun bilancio, a termini dell'art. 51, soltanto le somme inerenti a prestazioni che vengano a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 13.

*Stanziamenti annuali di spese pluriennali*

L'indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello già presentato per l'approvazione, a termini dell'art. 11, comporta, nel primo caso, variazione alla legge di bilancio, nel secondo, integrazione del bilancio in corso di approvazione.

Alla determinazione della quota stessa può tuttavia provvedersi in sede di approvazione del bilancio.

La quota annuale di spesa determinata ai sensi dell'art. 11 è iscritta nei bilanci relativi agli esercizi cui la spesa stessa si riferisce.

Art. 14.

*Copertura finanziaria delle leggi regionali*

Le leggi regionali che prevedono oneri a carico dell'esercizio in corso indicano l'ammontare e la copertura finanziaria delle spese, sia agli effetti del bilancio pluriennale, sia del bilancio annuale.

Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia stato già presentato per l'approvazione, sono altresì indicate la spesa e la relativa copertura con riferimento al bilancio stesso.

Sulla copertura e sulle conseguenze finanziarie dei progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale o minori entrate, è sentito il preventivo parere della commissione per il bilancio a norma dell'art. 52 dello statuto.

Per gli adempimenti di cui al comma precedente, la predetta commissione può avvalersi dell'ufficio del bilancio.

Art. 15.

*Disciplina delle procedure di spesa*

Per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese, le leggi regionali determinano gli organi, gli uffici o gli enti competenti a porre in essere gli adempimenti, per l'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale a norma del successivo art. 51.

Le leggi regionali stabiliscono le modalità per il sollecito eventuale reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od enti di cui al primo comma, entro i termini fissati.

La legge che disponga la erogazione di contributi a favore di enti o di soggetti privati prevede i termini perentori entro i quali debbano essere da essi eseguiti gli adempimenti cui l'erogazione stessa è condizionata. La inosservanza di tali termini o comunque l'accertata impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui la spesa è destinata determina la revoca del contributo, da disporsi con provvedimento adottato dallo stesso organo competente alla erogazione, contestualmente all'annullamento dell'impegno corrispondente.

La legge regionale stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzazione, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che si siano rese disponibili per effetto del provvedimento di cui al comma precedente.

TITOLO V

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 16.

*Annualità del bilancio*

L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Tale durata può essere protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo unicamente per consentire la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e il pagamento delle spese impegnate, per le quali, alla stessa data del 31 dicembre, siano stati disposti gli ordini di emissione dei titoli di spesa.

Alla stessa data del 31 gennaio può essere protratta la chiusura dei conti.

Art. 17.

*Presentazione e approvazione del bilancio annuale di previsione*

Entro il 30 ottobre, la giunta regionale presenta al consiglio regionale il bilancio annuale dell'esercizio successivo unitamente al bilancio pluriennale e ai bilanci di previsione degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 61 dello statuto.

Il consiglio regionale approva i bilanci anzidetti entro il 15 dicembre dell'anno considerato.

Art. 18.

*Contenuto del bilancio annuale di previsione*

Il bilancio annuale di previsione è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa nonché dal quadro generale riassuntivo ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi del capitolo o dei capitoli corrispondenti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizzi il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

L'ammontare, rispettivamente, dei residui, della competenza e della cassa è indicato per ciascun capitolo della entrata e della spesa.

Art. 19.

*Stanziamenti di competenza e di cassa per l'entrata*

Gli stanziamenti di entrata di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 18 sono determinati, agli effetti della loro iscrizione in bilancio, con riferimento agli atti e fatti che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si prevede diano luogo, rispettivamente, ad atti di accertamenti e ad atti di riscossione e versamento in ordine ai crediti relativi sia all'esercizio di riferimento sia agli esercizi precedenti.

Art. 20.

*Stanziamenti di competenza per la spesa*

Gli stanziamenti di competenza per la spesa, di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 18, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e per gli interventi che, in base alle leggi vigenti nonché ai programmi e ai progetti della Regione, si prevede diano luogo, nel corso dell'esercizio di competenza, ad impegni di spesa a carico del medesimo, avuto riguardo ai termini stabiliti dalle leggi regionali a norma del precedente art. 15 e alle eventuali procedure preliminari già svolte a norma del primo comma dell'art. 10.

Per le spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi si osservano i criteri di cui agli articoli 11, 12, primo comma, e 13.

In ogni caso sono stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 21.

*Stanziamenti di cassa per la spesa*

Gli stanziamenti di cassa per la spesa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede la Regione debba eseguire nell'esercizio per effetto degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, senza distinzione tra residui e competenza, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi regionali a norma del precedente art. 15 e delle disponibilità di cassa della Regione.

Art. 22.

*Saldo finanziario e giacenza di cassa*

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 18 è iscritto anche, in apposito capitolo, l'eventuale saldo finanziario presunto, positivo o negativo, al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.

L'importo dell'eventuale avanzo finanziario è destinato unicamente alle spese di carattere non ricorrente le cui finalità siano coordinate con quelle previste dall'ulteriore programma regionale di sviluppo, dai progetti speciali e dai programmi comprensoriali di cui al precedente art. 5. Nella relazione programmatica prevista dal quinto comma dell'art. 4 della presente legge sono indicati i capitoli di spesa cui l'avanzo stesso viene destinato.

Tale avanzo deve essere utilizzato entro l'esercizio finanziario in ordine al quale dispone il bilancio annuale che lo riporta.

Tra le entrate di cui al n. 3) del primo comma dello stesso art. 18 è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio medesimo si riferisce.

Art. 23.

*Determinazione dell'avanzo e del disavanzo finanziario*

La determinazione dell'avanzo o del disavanzo finanziario presunto viene effettuata in rapporto ai risultati certi dell'ultimo esercizio chiuso e ai risultati presumibili dell'esercizio corrente. A tal fine si tiene conto delle differenze che presumibilmente si verifichino, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio, tra le previsioni aggiornate e gli accertamenti di entrata, tra le previsioni aggiornate e gli impegni di spesa, integrati dei dati presunti relativi agli elementi dei residui passivi di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del successivo art. 61, nonché delle variazioni che alla stessa data si presume intervengano nella gestione dei residui attivi e passivi.

Le economie che concorrono alla formazione dell'avanzo o del minor avanzo finanziario, derivanti da stanziamenti di spese correlati ad assegnazioni di fondo con vincolo di destinazione, sono poste in evidenza mediante apposite annotazioni.

Le quote dei fondi globali di cui al successivo art. 37, destinate ad essere utilizzate, a termini del secondo comma dell'art. 38, sono detratte dall'avanzo finanziario e aggiunte al disavanzo finanziario.

Art. 24.

*Bilancio di competenza e bilancio di cassa*

Il totale delle entrate e delle spese di cui al n. 2) del primo comma del precedente art. 18, comprensivo dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo presunto, costituisce il bilancio annuale di competenza.

Il totale delle entrate e delle spese di cui al n. 3) del primo comma dello stesso art. 18, comprensivo dell'eventuale giacenza di cassa presunta costituisce il bilancio annuale di cassa.

Il conto dei residui, costituito dal totale degli stessi a norma del n. 1) del primo comma dell'art. 18, completa il bilancio annuale.

Art. 25.

*Equilibrio del bilancio di competenza*

Nel bilancio annuale il totale delle spese delle quali si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e prestiti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti indicati dal successivo art. 44.

Nel bilancio predetto il totale delle spese delle quali si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto *B*, n. 1), di cui al terzo comma del successivo art. 32, non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto *A*, n. 1*a*), previsto dal secondo comma dello stesso art. 32.

Le entrate non ricorrenti non possono essere destinate al finanziamento di spese correnti.

In ogni caso l'equilibrio del bilancio è assicurato in termini dinamici, in relazione alla entità complessiva degli oneri derivanti dalle leggi di spesa a carattere pluriennale di cui agli articoli 7, 10, 11 e 12 della presente legge.

Art. 26.

*Equilibrio del bilancio di cassa*
*Anticipazioni di cassa*

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza di cassa.

Ai sensi dell'art. 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la Regione può contrarre anticipazioni unicamente alla scopo di fronteggiare deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali spettanti alla Regione e iscritte in bilancio a norma del successivo art. 29. Le anticipazioni stesse devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte, con deliberazione della giunta regionale.

Le operazioni di anticipazioni di cassa, secondo la disciplina del precedente comma, sono disposte dalla giunta regionale, che ne determina eventuali condizioni e modalità, adottando le conseguenti variazioni di bilancio.

Al termine di ogni trimestre, giusta l'art. 62, ultimo comma, dello statuto della Regione, la giunta regionale trasmette al consiglio regionale la situazione di cassa.

Art. 27.

*Universalità e integrità dei bilancio*

Nel bilancio regionale tutte le entrate e tutte le spese regionali sono iscritte integralmente, al lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese connesse. Parimenti le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti e delle aziende dipendenti di cui agli articoli 17, ultimo comma, e 33 della presente legge.

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo di specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:

*a*) assegnazioni per effetto di deleghe di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione;

*b*) assegnazioni per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo di cui al precedente art. 5.

Nei casi di assegnazione dello Stato alla Regione, connesse con deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al comma precedente, sono consentiti lo stanziamento e l'erogazione di somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, con riguardo alla delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le funzioni relative.

E' altresì consentita, qualora in un esercizio siano state erogate somme eccedenti quelle assegnate dallo Sato a norma del comma precedente, la compensazione di tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

In relazione all'epoca in cui viene affettuata l'assegnazione dei fondi statali prevista dal terzo comma del presente articolo, le spese relative possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile disporre l'impegno di tali spese, a norma del successivo art. 51, entro la durata dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di quest'ultimo esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al precedente comma ai fini del calcolo del saldo finanziario.

Art. 28.

*Esercizio provvisorio del bilancio*

A termini dell'ultimo comma dell'art. 61 dello statuto della Regione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo non superiore ai tre mesi, qualora la legge di bilancio non sia stata ancora approvata ai sensi del precedente art. 17. In tal caso l'autorizzazione è limitata a un dodicesimo dello stanziamento in ogni capitolo di spesa per ciascun mese di esercizio.

Il ricorso alla gestione in via provvisoria del bilancio è consentito:

1) in pendenza del visto commissariale, della promulgazione e pubblicazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 127, primo e secondo comma, della Costituzione:

*a*) limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo;

*b*) nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese di natura obbligatoria non differibili né suscettibili di impegno o di pagamento frazionato;

2) in caso di rinvio della legge di bilancio ovvero nel caso in cui sia stata per essa promossa questione di legittimità o di merito ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione:

*A*) Per le sole parti e per i capitoli non coinvolti nel rinvio o nella questione di legittimità o di merito.

*B*) Nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito investano l'intero bilancio:

*a*) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di pendenza del procedimento;

*b*) nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese di natura obbligatoria non differibili nè suscettibili di impegno o di pagamento frazionato.

Fino a quando non sia entrata in vigore la legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio, approvata nel termine di cui al primo comma del presente articolo, è consentita la gestione in via provvisoria dell'esercizio predetto secondo la disciplina prevista sub 1) o sub 2) del secondo comma del presente articolo, a seconda che ricorrano, in ordine alla legge di autorizzazione stessa, le ipotesi ivi distintamente contemplate.

## TITOLO VI
## STRUTTURA DEL BILANCIO

### Art. 29.
*Stato di previsione dell'entrata*

Nello stato di previsione del bilancio annuale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

titolo II: entrate derivanti da contributi e da assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimento di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o di aziende regionali, entrate derivanti da recuperi connessi con la gestione della spesa; entrate eventuali;

titolo IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e rimborso di crediti;

titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

titolo VI: entrate per contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in rapporto alle particolari esigenze economico-finanziarie della Regione.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate si ripartiscono, altresì, secondo l'oggetto, in capitoli, i quali costituiscono le unità fondamentali del bilancio.

Per ciascun capitolo dell'entrata sono indicati: la numerazione progressiva anche discontinua, la denominazione analitica, il riferimento alla categoria e gli altri elementi stabiliti dal precedente art. 18.

In ogni caso è fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

Il bilancio contiene, per la entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

### Art. 30.
*Stato di previsione della spesa*

Lo stato di previsione della spesa del bilancio annuale contiene, per ciascuno dei progetti di intervento previsti nel bilancio pluriennale di cui al precedente art. 6, le quote annuali a carico dell'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

Le spese sono ripartite secondo classificazioni atte a rappresentare per obiettivi programmatici i piani e i progetti di intervento della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

A tal fine sono tenute distinte: le spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, le spese per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo e le spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

Allo scopo di consentire agli altri enti locali l'omogeneità, rispetto al bilancio regionale annuale, della classificazione nei propri bilanci delle spese riguardanti le funzioni ad esse delegate a norma del terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: spese correnti;

titolo II: spese di investimento o in conto capitale;

titolo III: spese per ammortamento di mutui e per rimborso di prestiti e anticipazioni;

titolo IV: contabilità speciali.

Alla ripartizione delle spese in sezioni e categorie, secondo un'analisi funzionale o per grandi obiettivi programmatici, si provvede con la legge annuale di bilancio.

Nell'ambito di ciascuna categoria la ripartizione si effettua in capitoli, costituenti ciascuno l'unità fondamentale per la classificazione delle spese. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti omogenei strettamente collegati in rapporto a un piano, programma o progetto della Regione.

Per ciascun capitolo sono indicati: il numero progressivo anche discontinuo, la denominazione, il riferimento alla categoria, il riferimento al codice del progetto previsto nel bilancio pluriennale e gli altri elementi indicati nel precedente art. 18.

Non possono essere comunque incluse nel medesimo capitolo:

*a*) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

*b*) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

*c*) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

*d*) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione fruisca di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

Lo stato di previsione della spesa contiene un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo per titoli.

### Art. 31.
*Riclassificazione delle spese*

Allo scopo di ristabilirne la corrispondenza al piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio — in armonia con i criteri indicati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — le spese regionali sono riclassificate, in allegato al bilancio e per quanto necessario, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato in:

1) titoli, secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti;

2) sezioni, secondo l'analisi funzionale;

3) categorie, secondo l'analisi economica.

### Art. 32.
*Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati*

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29, dell'ultimo comma dell'art. 30 e dell'art. 31 della presente legge è elaborato un quadro generale riassuntivo che riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

*A*) Un prospetto che mette a raffronto:

1) le entrate, distinte per capitoli, derivanti:

*a*) da assegnazioni dello Stato effettuate in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

*b*) da assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. In entrambi i casi è indicata la rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

2) le spese, anch'esse distinte per capitoli, con le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo comma e dal quarto del precedente art. 27.

*B*) Un prospetto che esponga distintamente:

1) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione;

2) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali diverse da quelle derivanti dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, col ricorso al credito, ovvero con risorse proprie della Regione.

### Art. 33.
*Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione*

I bilanci degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, dello statuto regionale e dell'art. 17, primo comma, della

presente legge, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla giunta regionale entro il 10 ottobre, approvati dal consiglio regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

In tali bilanci, redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il bilancio regionale dal precedente art. 30, in modo da consentire la realizzazione di un bilancio consolidato regionale. Per ciascun capitolo di bilancio sono indicati gli elementi di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'art. 18 della presente legge.

Tra le entrate e le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Art. 34.

*Entrate e spese degli enti locali per funzioni regionali delegate*

Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative regionali agli enti locali possono disporre assegnazioni di fondi, anche pluriennali, a favore degli enti medesimi.

In tal caso esse stabiliscono i termini per la presentazione dei rendiconti relativi e le modalità di esercizio del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione.

A tal fine la giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, formula proposte al consiglio regionale, il quale provvede nel rispetto del principio di autonomia di spesa degli enti locali.

Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli enti locali sono iscritte, nei bilanci degli stessi, in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli enti predetti.

La denominazione dei capitoli secondo l'oggetto è omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e richiama la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento delle funzioni ad esse delegate dalla Regione o comunque in attuazione dei progetti della Regione stessa.

Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.

Alle spese di funzionamento degli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede a carico di appositi capitoli, da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.

Art. 35.

*Fondo di riserva per spese obbligatorie*

Nel bilancio annuale di competenza è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per spese obbligatorie.

Con decreto del presidente della giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte nei relativi capitoli, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti, riguardanti spese di carattere obbligatorio in rapporto alle leggi in vigore.

Tra le spese obbligatorie sono comprese in ogni caso:

1) le spese attinenti a residui passivi caduti in perenzione a norma dell'ultimo comma del successivo art. 61 e richieste dagli aventi diritto, purché non prescritte, nonché quelle necessarie per la restituzione di tributi o di altre somme indebitamente percetti;

2) le spese relative agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, nonché agli stipendi, alle pensioni e ad altri assegni fissi in favore del personale tassativamente autorizzati e regolati per legge;

3) le spese concernenti i fondi di garanzia per le fidejussioni concesse dalla Regione, di cui al successivo art. 45.

L'elenco dei capitoli suscettibili di integrazione a norma del secondo comma è allegato al bilancio di previsione e approvato contestualmente.

Art. 36.

*Fondo di riserva per spese impreviste*

Nel bilancio annuale di competenza è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per spese impreviste allo scopo di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente art. 35.

Le somme prelevate da tale fondo, con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare, sono iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere di assoluta necessità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio e che non impegnino bilanci di esercizi futuri.

I decreti di prelevamento sono presentati al consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla loro esecutività.

Le maggiori spese alle quali non possa provvedersi mediante gli stanziamenti di bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva di cui al presente articolo e al precedente art. 35 devono essere autorizzate con legge regionale.

Art. 37.

*Fondi globali*

Nel bilancio annuale di competenza sono iscritti uno o più fondi globali nella misura presumibilmente necessaria per far fronte agli oneri conseguenti a provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio stesso.

In relazione alla loro destinazione i fondi predetti sono distinti in:

fondi globali per l'adempimento di funzioni normali della Regione;

fondi globali per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo di cui al precedente art. 5;

fondi globali per spese correnti;

fondi globali per spese in conto capitale.

I fondi globali non possono essere oggetto di imputazione diretta di oneri, ma sono utilizzati unicamente per prelevamenti di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore delle leggi che autorizzano le spese medesime.

E' ammessa la variazione del bilancio con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, in conseguenza dei prelevamenti dai fondi globali, purché tale variazione sia espressamente autorizzata con la legge di bilancio o con i provvedimenti legislativi che dispongono i prelevamenti medesimi.

Al bilancio annuale sono allegati elenchi indicativi, per oggetto e importo, dei fondi globali iscritti.

Art. 38.

*Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente*

Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio rappresentano economie di spesa.

In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi ricorso alle quote non prelevate dei fondi globali di detto esercizio a condizione che tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto dell'esercizio medesimo e, comunque, entro il termine dell'esercizio successivo. Restano ferme in tal caso l'assegnazione dei fondi globali al bilancio di iscrizione e quella delle nuove o maggiori spese al bilancio inerente all'esercizio nel quale si definiscono i relativi provvedimenti legislativi.

Il finanziamento delle nuove o maggiori spese col ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente, di cui al secondo comma del presente articolo, deve opportunamente risultare nel bilancio nel quale le spese medesime sono iscritte.

Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto conseguente al bilancio suddetto, delle spese di cui al precedente comma, non si tiene conto ai fini del computo dell'eventuale disavanzo previsto dal precedente art. 23.

Art. 39.

*Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali*

Ai fondi di riserva previsti dagli articoli 35 e 36 e ai fondi globali di cui all'art. 37 corrispondono appositi stanziamenti di cassa, in rapporto alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

Gli stessi provvedimenti legislativi o amministrativi comportanti la utilizzazione dei predetti fondi di riserva ne dispongono i conseguenti prelievi ovvero le conseguenti riduzioni degli stanziamenti, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Art. 40.
*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.

Il trasferimento di somme dal fondo di cui al precedente comma ad altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del consiglio regionale non soggetta a controllo.

Allo scopo di consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in misura inadeguata nell'apposita colonna del bilancio di previsione e quindi privi di corrispondente stanziamento di cassa, ovvero dotati di stanziamento insufficiente, è ammessa la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, salvo il conseguente aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio cui al successivo art. 42.

L'ammontare del predetto fondo di riserva è determinato dalla legge di bilancio nella misura di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione al bilancio di cui al successivo art. 41.

Art. 41.
*Variazione al bilancio di previsione*

La legge di approvazione del bilancio autorizza il presidente della giunta regionale ad apportare con proprio decreto nel corso dell'esercizio, su conforme deliberazione della giunta stessa, le variazioni di bilancio occorrenti:

*a*) per l'iscrizione in nuovi capitoli delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali e regionali;

*b*) per la contemporanea iscrizione, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, degli stanziamenti concernenti le entrate e le spese strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, a norma del sesto comma del precedente art. 27, la variazione può essere disposta, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, sull'esercizio in chiusura per la parte entrata e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

Le leggi regionali che autorizzano nuovi o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al consiglio regionale e in corso di approvazione, disponendone in tutto o in parte il finanziamento mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del secondo comma dell'art. 38, autorizzano il presidente della giunta regionale ad apportare con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta medesima, le conseguenti variazioni di competenza e di cassa, dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 40, è disposta con legge regionale.

Nessuna variazione al bilancio, tranne quella di cui al primo comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno in cui il bilancio si riferisce.

Gli atti amministrativi coi quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni al bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 42.
*Assestamento del bilancio*

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale, tenuto conto della relazione del presidente della giunta regionale di cui al quinto comma del precedente art. 4, approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni ritenute opportune, si provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi di cui ai successivi articoli 50 e 61;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato con le variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto.

Restano fermi i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli 25 e 26, primo comma.

Art. 43.
*Divieto di storni*

E' vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo per quanto riguarda sia gli stanziamenti di competenza sia gli stanziamenti di cassa, salvo il disposto dei precedenti articoli 35, 36, 40 e 41, secondo comma.

E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza, e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi da capitoli di spese per l'esercizio di funzioni delegate o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.

Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quello di mera variazione di bilancio.

Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.

Art. 44.
*Mutui passivi e prestiti*

La legge regionale di approvazione del bilancio annuale o di variazione del bilancio stesso autorizza, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la stipulazione di mutui passivi e l'emissione di prestiti obbligazionari a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si dispone l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

La legge predetta specifica altresì l'entità massima del tasso di interesse, la durata massima del periodo di ammortamento nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri con riferimento alle previsioni, rispettivamente, del bilancio annuale e di quello pluriennale. Il compimento delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla giunta regionale, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

Non può esser autorizzata la stipulazione di nuovi mutui se non sia stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Possono essere autorizzate in ciascun esercizio la stipulazione di mutui passivi e l'emissione di prestiti in estinzione in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento per capitale e interesse, comprese le annualità derivanti dai mutui e prestiti già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le connesse variazioni non superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in rapporto alle effettive esigenze di cassa della Regione.

L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa di aver vigore al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In conseguenza le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio e non riscosse vengono iscritte fra i residui attivi di cui al successivo art. 50, mentre le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

Art. 45.
*Garanzie prestate dalla Regione*

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla stipulazione di mutui

per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, indica la copertura finanziaria del relativo rischio ai sensi del precedente art. 14.

Nel bilancio regionale sono iscritti uno o più capitoli di spesa dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate.

Alle eventuali maggiori esigenze, rispetto agli stanziamenti di cui al comma precedente, si fa fronte con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie previsto dal precedente art. 35.

La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di entrate per l'imputazione dei recuperi.

In allegato al bilancio di previsione della Regione sono elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo.

## TITOLO VII
## GESTIONE DEL BILANCIO

### *Sezione I*
### DELLE ENTRATE

#### Art. 46.
*Accertamento delle entrate*

All'accertamento delle entrate della Regione provvede l'ufficio regionale centrale o periferico competente secondo le leggi regionali, sulla base di titolo idoneo, dopo che siano stati acquisiti la identità del debitore nonché la certezza del credito o dell'assegnazione e sia prevedibile la riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

L'accertamento è disposto:

*a*) per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei provvedimenti statali di riparto e di assegnazione dei fondi;

*b*) per le entrate riguardanti contributi propri non riscossi mediante ruolo, sulla base dell'accreditamento dei fondi da parte dei competenti uffici ovvero della relativa comunicazione dell'accreditamento stesso;

*c*) per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruolo, tenendo conto delle rate scadenti entro il termine dell'esercizio;

*d*) per le entrate di natura patrimoniale, normalmente sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne precisino l'ammontare o ne autorizzino la riscossione a carico dell'esercizio di competenza;

*e*) per le entrate riguardanti capitoli delle contabilità speciali, di cui al titolo VI del primo comma del precedente art. 29, o poste compensative della spesa, per effetto dell'assunzione dell'impegno o della esecuzione del pagamento nel corrispondente capitolo della spesa.

In ogni altro caso, in difetto di preventive comunicazioni riguardanti il credito, all'accertamento del credito stesso si procede contestualmente alla riscossione di esso.

Gli accertamenti delle entrate sono registrati e contabilizzati dall'ufficio del bilancio.

#### Art. 47.
*Riscossione delle entrate*

La riscossione delle entrate di cui al precedente art. 46, si esegue mediante ordinativi di incasso a firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria della Regione o di chi legittimamente lo sostituisce.

L'entrata si considera riscossa quando il debitore abbia effettuato al tesoriere il pagamento dovuto e la Regione ne abbia ricevuto comunicazione.

#### Art. 48.
*Versamento delle entrate*

Le somme spettanti alla Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti, sono integralmente versate alla tesoreria regionale entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, dai regolamenti e dalle convenzioni.

Il tesoriere provvede all'introito della somma secondo le disposizioni contenute nell'apposita convenzione prevista dal primo comma del successivo art. 59 e comunica periodicamente alla ragioneria regionale, o quando ne sia richiesto, l'elenco dei versamenti eseguiti nelle sue casse.

#### Art. 49.
*Annullamento dei crediti di modesta entità*

Con la legge di approvazione del bilancio la giunta regionale è autorizzata a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento di ciascuna entrata risulti rispetto alla misura della stessa.

La legge di approvazione del bilancio fissa altresì annualmente il limite massimo di ciascun credito soggetto ad annullamento a norma del precedente comma.

Resta ferma la disciplina stabilita dalla legge regionale 12 luglio 1977, n. 32, per quanto si riferisce all'annullamento dei crediti derivanti da pene pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.

#### Art. 50.
*Accertamento dei residui attivi*

Costituiscono residui attivi le somme accertate non riscosse nè versate entro il termine dell'esercizio.

L'accertamento definitivo delle somme da comprendere nei residui attivi è fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto e comunque non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, con atto predisposto dall'ufficio del bilancio provvede all'accertamento provvisorio delle somme da conservare nel conto dei residui attivi e alla classificazione dei residui stessi nelle seguenti categorie:

*A*) Crediti la cui riscossione può essere considerata certa.

*B*) Crediti per la riscossione dei quali sono da promuovere o sono in corso i procedimenti amministrativi o giudiziari.

*C*) Crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere *A*) e *B*) continuano ad essere riportati nelle scritture contabili e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera *C*) sono eliminati dalle scritture degli uffici.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

### *Sezione II*
### DELLE SPESE

#### Art. 51.
*Impegni di spesa*

Le somme dovute dalla Regione in base a legge o a contratto o ad altro titolo idoneo, a creditori determinati o determinabili, formano impegno di spesa sugli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro i limiti delle disponibilità dei singoli capitoli, sempreché la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio.

Salvo il limite di cui al successivo art. 52, l'impegno può estendersi a più anni per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le spese programmate, per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, giusta il precedente art. 11. In tal caso i pagamenti sono contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengano a scadere in ciascun esercizio.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli impegni di spesa corrente continuativa a carattere preminente, assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la regolarità dei servizi.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa ovvero, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la regolarità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti le sole quote che vengano a scadere nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio per effetto dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed essere eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 52.

*Limite all'assunzione degli impegni sugli esercizi futuri*

Per le spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al secondo comma del precedente art. 51, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Per le spese in annualità è consentito di assumere impegni su nuovi limiti, soltanto per l'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 53.

*Organi competenti all'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi futuri*

Sugli impegni di spesa delibera la giunta regionale salvo che le leggi non attribuiscono la competenza al consiglio regionale.

Ferma restando la disciplina della materia contrattuale prevista dal terzo comma dell'art. 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la giunta regionale delibera sulle spese derivanti da contratti e sui relativi impegni con i seguenti limiti di valore:

*a*) 500 milioni di lire per le spese da effettuare con il sistema della licitazione privata e dell'appalto concorso;

*b*) 50 milioni di lire per le spese da effettuare con il sistema della trattativa privata.

Oltre i limiti di valore di cui al precedente comma la giunta regionale, con il rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente, delibera previa autorizzazione del consiglio regionale.

Con atti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, possono essere assunti altresì impegni di spesa per l'adempimento delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione nonchè per tutti gli altri casi in cui i termini dell'impegno siano tassativamente regolati in base a contratti, a convenzioni, a disposizioni governative o ad atti in precedenza deliberati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, tali da rendere esattamente determinabile l'ammontare della somma da impegnare a carico dell'esercizio di competenza.

Art. 54.

*Registrazione degli impegni di spesa*

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte degli organi regionali sono trasmessi, con la relativa documentazione, all'ufficio del bilancio per la prenotazione dell'impegno, previo accertamento della esatta imputazione della spesa al bilancio e della disponibilità del relativo capitolo.

Ai fini dello stesso accertamento sono trasmessi all'ufficio del bilancio, per la registrazione, gli atti definitivi di impegno.

Nel caso di mancata conformità degli atti di gestione della spesa alle norme di legge, rilevata in sede di registrazione degli atti di impegno, il responsabile dell'ufficio del bilancio è tenuto a sospendere l'ulteriore corso del provvedimento e ad informare immediatamente il presidente della giunta regionale per le conseguenti decisioni.

Sulla base degli elementi desumibili dalla verificazione e dalle rilevazioni periodiche di cui al successivo art. 66, l'ufficio del bilancio riferisce al presidente della giunta regionale sullo svolgimento e sull'attuazione dei singoli progetti, dei programmi e dei provvedimenti nonchè sulla loro economicità, in rapporto ai mezzi posti a disposizione e agli effetti prodotti.

Art. 55.

*Liquidazione delle spese*

La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione della identità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto, è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore medesimo.

Alla liquidazione delle spese provvede la giunta regionale salvo che nel caso di spese fisse, in cui è disposta dal presidente della giunta regionale, e nei casi in cui le spese si riferiscono all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del consiglio regionale prevista dal successivo art. 65, nei quali provvede il consiglio stesso.

La giunta regionale può delegare per la liquidazione il presidente della giunta stessa, i responsabili degli uffici periferici e singoli funzionari dell'amministrazione, stabilendo, ove occorrano, opportune direttive.

Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui al successivo art. 60, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

Art. 56.

*Pagamento della spesa*

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa.

I predetti titoli di spesa sono vistati dal responsabile dell'ufficio di ragioneria e firmati dal presidente della giunta regionale.

I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa, provenienti da contratti, sono emessi d'ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile della stessa ragioneria o di chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi, l'ufficio di ragioneria regionale verifica la causa del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; riscontra altresì che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce, e che la spesa stessa sia correttamente rapportata al conto della competenza o al conto dei residui.

Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.

Art. 57.

*Pagamento di spese disposte in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili*

Non può farsi luogo al pagamento delle spese disposte con i relativi provvedimenti se questi non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria regionale, al quale perviene il provvedimento di spesa, non può procedere all'emissione del titolo relativo qualora non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per l'invio del provvedimento stesso alla commissione di controllo sull'amministrazione regionale.

Lo stesso responsabile non può procedere all'emissione dei titoli di spesa disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili successivamente al decorso del termine di cui al terzo comma del citato art. 49, ove sull'atto non siano dichiarati gli estremi della sua approvazione da parte della predetta commissione di controllo ovvero non sia dichiarato che questa non ha adottato alcuna decisione nel termine medesimo.

La mancata osservanza delle disposizioni che precedono comporta le responsabilità di cui al successivo art. 83.

Art. 58.

*Impegni e titoli di spesa ineseguibili*

Il responsabile dell'ufficio del bilancio, qualora non ritenga, in base ai riscontri di cui ai precedenti articoli 54, 56 e 57, di registrare un impegno di spesa e non sia possibile provvedere d'ufficio alla regolarizzazione degli atti, ne riferisce al presidente della giunta regionale con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti.

Analoga relazione è redatta dal responsabile dell'ufficio di ragioneria regionale nel caso che non intenda dar corso alla emissione di titoli di spesa sulla base di provvedimenti da lui ritenuti irregolari e non regolarizzabili d'ufficio.

Il presidente della giunta regionale, ove ravvisi che debba ugualmente procedersi alla registrazione dell'impegno o all'emissione del titolo di spesa, ne dà ordine scritto ai responsabili dei competenti uffici, i quali sono tenuti ad eseguirlo.

L'ordine scritto di cui al comma precedente non può essere eseguito quando si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio rispettivamente di competenza o di cassa ovvero di una spesa da imputare a un capitolo diverso da quello pertinente.

Art. 59.
*Disciplina del servizio di tesoreria e modalità di estinzione dei titoli di pagamento*

La disciplina del servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza della Regione è regolata, a norma dell'art. 60 dello statuto, da apposita convenzione stipulata tra la Regione stessa e uno o più istituti di credito operanti nel territorio regionale. Tale disciplina è integrata dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

I titoli di pagamento sono estinti dal tesoriere regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo del bilancio di cassa, e sono da lui restituiti all'ufficio di ragioneria regionale.

Alla estinzione predetta il tesoriere provvede mediante:

*a*) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore sul titolo;

*b*) accreditamento in conto corrente postale per conto del creditore o dei creditori;

*c*) commutazione in assegno circolare non trasferibile in favore del creditore o dei creditori da spedire agli stessi a mezzo raccomandata;

*d*) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione;

*e*) accreditamento a favore di istituto di credito designato dal creditore;

*f*) assegno postale localizzato.

Nelle forme di pagamento di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) del precedente comma costituisce quietanza liberatoria la espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo dal tesoriere regionale.

I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile, nonchè a favore di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciute giuridicamente, sono estinti senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione mediante accreditamento in conto corrente postale intestato ai medesimi soggetti, da eseguire non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione dei titolo di spesa da parte della tesoreria.

Art. 60.
*Aperture di credito a favore di funzionari delegati*

La legge regionale prevede i casi in cui le spese possono essere effettuate mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati, entro i limiti di importo di volta in volta stabiliti.

Al bilancio di previsione annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento in favore dei funzionari predetti. Tale elenco è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

Per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, ciascuna apertura di credito è autorizzata con atto motivato della giunta regionale entro il limite di 20 milioni di lire. Oltre tale limite l'autorizzazione è disposta dalla giunta regionale previo assenso del consiglio regionale.

Spetta in ogni caso alla giunta regionale la competenza ad autorizzare, senza limiti di importo, le aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

Possono essere funzionari delegati i responsabili delle unità operative costituite da uffici regionali.

La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta con apposito regolamento regionale.

Art. 61.
*Accertamento dei residui passivi*

Costituiscono residui passivi:

*a*) le somme impegnate a norma del precedente art. 51 e non pagate entro il termine dell'esercizio;

*b*) le somme attribuite alla Regione con vincolo di destinazione anche se non formalmente impegnate.

L'accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi è disposto con decreto del presidente della giunta regionale da adottare, su conforme deliberazione della giunta medesima, entro il 31 marzo di ciascun anno con le modalità stabilite dal successivo art. 62.

La conservazione dei residui passivi di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno è stato adottato.

La conservazione dei residui di cui alla lettera *b*) dello stesso primo comma è consentita per il solo esercizio successivo a quello di iscrizione nel bilancio di competenza. L'eliminazione di tali fondi dal conto dei residui è subordinata alla correlativa reiscrizione dei fondi stessi alla competenza del nuovo esercizio finanziario per la medesima finalità e in aumento dello stanziamento eventualmente già iscritto.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, non è ammessa la conservazione tra i residui passivi di somme non impegnate ai sensi del precedente art. 51.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Decorsi i termini previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

Art. 62.
*Ricognizione dei residui passivi*

La ricognizione dei residui passivi viene fatta annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo di cui al successivo art. 68.

Prima della formazione di tale conto, e comunque non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, con atto predisposto dall'ufficio del bilancio, provvede all'accertamento provvisorio delle somme da conservare nel conto residui nonchè alla classificazione dei residui stessi nelle seguenti categorie:

1) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio e rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio medesimo;

2) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti alla data di chiusura dell'esercizio finanziario e divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio succesivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro il 31 gennaio dello stesso esercizio;

3) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo.

Le somme di cui ai punti 1) e 2) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui al punto 3) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Art. 63.
*Inventari dei beni demaniali e patrimoniali*

Il servizio demanio e patrimonio — al quale, ai sensi dell'art. 14 - VII della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, compete l'amministrazione e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione — entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, predispone l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione, da allegare al conto del patrimonio di cui all'ultimo comma del successivo art. 71.

Si applica ai funzionari del servizio la norma sulla responsabilità prevista dal successivo art. 87.

Art. 64.
*Provveditorato e casse economali*

La gestione delle spese necessarie ad assicurare il funzionamento dei servizi indicati nell'art. 14 - VI della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, compete al servizio provveditorato ed economato.

Al suddetto servizio, oltre alla trattazione degli affari inerenti alle attività di cui al precedente comma, spetta, altresì, la gestione della cassa economale costituita da una cassa centrale e da casse economali periferiche.

I funzionari preposti alle casse economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione e al pagamento delle minute spese di ufficio e sottopongono alla giunta regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto predisposto dalla cassa economale centrale.

Si applica nei confronti di tali funzionari la norma sulla responsabilità di cui al successivo art. 87.

La disciplina amministrativa e contabile concernente il funzionamento del servizio di provveditorato ed economato, anche per le connessioni con altri servizi, è contenuta nell'apposito regolamento regionale.

Art. 65.

*Autonomia contabile del consiglio regionale*

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto, il consiglio regionale esercita la propria autonomia funzionale e contabile nei limiti degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio.

Gli adempimenti per la formazione del bilancio del consiglio regionale, per la gestione di esso e per la rendicontazione sono disciplinati con la legge regionale 1° marzo 1974, n. 8.

Entro il 30 settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del consiglio regionale, ripartiti in capitoli ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla presidenza della giunta regionale per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno successivo.

Le somme stanziate in tali capitoli sono messe globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale presso la tesoreria della Regione, mediante titoli di spesa a lui intestati, e sono utilizzati con ordini tratti sulla tesoreria stessa.

Il saldo finanziario eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio è riportato nel bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo ed è trasferito nel bilancio di previsione della Regione relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione dell'assestamento di cui al precedente art. 42.

I risultati del conto consuntivo del consiglio regionale sono trasmessi alla presidenza della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno e sono inclusi nel rendiconto generale della Regione previsto dal successivo art. 67.

L'autonomia funzionale e contabile del consiglio regionale, prevista nei precedenti commi, non esclude la responsabilità degli agenti contabili addetti alla gestione del bilancio consiliare giusta l'ordinamento dello Stato e in relazione all'art. 103, secondo comma, della Costituzione.

Art. 66.

*Rilevazioni periodiche della gestione del bilancio*

Le risultanze della contabilità di bilancio, degli impegni provvisori e definitivi, dei pagamenti disposti con mandati diretti e con ordini di accreditamento nonchè le erogazioni disposte dai funzionari in rapporto ad aperture di credito sono semestralmente rilevate dall'ufficio del bilancio e dall'ufficio di ragioneria nell'ambito delle rispettive competenze.

La suddetta rilevazione viene effettuata distintamente per esercizio e contiene, per ciascun capitolo di spesa, le variazioni nelle previsioni, gli impegni analiticamente assunti e lo stato di perfezionamento dei relativi atti nonchè l'elencazione dei titoli di spesa emessi dall'amministrazione.

La rilevazione contiene inoltre, per ciascun funzionario delegato, i dati riguardanti le aperture di credito disposte, le somme erogate o prelevate, l'ammontare delle somme rendicontate e l'ammontare delle somme ammesse a discarico.

Quando le esigenze lo richiedano, le rilevazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate in tempi diversi rispetto al termine previsto nel primo comma.

Le rilevazioni stesse sono comunicate dalla giunta regionale alla commissione consiliare bilancio e programmazione.

## TITOLO VIII

## RENDICONTAZIONE

Art. 67.

*Rendiconto generale della Regione*

I risultati della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale comprende una nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Le modalità per rendere uniforme il rendiconto generale della Regione a quello delle altre regioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli 69, 70 e 71, sono adottate in base alle indicazioni formulate dal comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 68.

*Modalità per l'approvazione del rendiconto generale*

Il rendiconto generale è deliberato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

Entro il 15 maggio, corredato della nota preliminare di cui al successivo art. 69 e integrato con le risultanze del conto consuntivo del consiglio regionale, previsto dal sesto comma del precedente art. 65, il rendiconto generale è presentato al consiglio medesimo, il quale lo approva con legge entro il 15 giugno.

Art. 69.

*Nota preliminare al rendiconto generale*

La nota preliminare al rendiconto generale, predisposta a cura della giunta regionale, oltre ad illustrare i dati consuntivi riguardanti sia il conto finanziario sia il conto del patrimonio, contiene la dimostrazione dell'attuazione dell'annualità del bilancio pluriennale di cui all'art. 6 della presente legge e degli effetti delle misure eventualmente adottate ai sensi dell'ultimo comma, lettera *c*) del precedente art. 4. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di svolgimento del programma regionale di sviluppo, tenuto conto degli obiettivi rappresentati dal relativo bilancio di previsione con riferimento ai piani settoriali e ai singoli progetti di attuazione, indicando il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate e ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti per la realizzazione di ciascun servizio, piano o progetto della Regione.

La nota predetta espone infine, sulla base dei rendiconti di cui ai successivi articoli 72, 73 e 74, i dati riassuntivi delle spese effettuate nel medesimo esercizio da parte degli enti locali nell'espletamento delle funzioni ad essi delegate dalla Regione nonché da parte degli enti, organismi ed aziende dipendenti dalla Regione.

Alla nota è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società nella quale la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 70.

*Conto finanziario*

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo finanziario del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamento rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 71.

*Conto del patrimonio*

Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

*a*) le attività e le passività finanziarie;

*b*) i beni mobili e immobili;

*c*) ogni altra attività e passività nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 72.

*Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione*

Il rendiconto degli enti, delle aziende degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, a norma del precedente art. 33, sono redatti in conformità del disposto degli articoli 70 e 71 della presente legge e presentati annualmente alla giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario, con una relazione illustrativa delle risultanze contabilizzate.

La giunta regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato al rendiconto generale della Regione, al consiglio regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.

Art. 73.

*Rendiconto degli enti locali delegati*

Gli enti locali, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate su delega della Regione a norma dell'art. 34 della presente legge, sono tenuti a presentare il rendiconto della loro gestione nei termini e con le modalità stabiliti dal precedente art. 72.

Le leggi di delegazione assicurano in tal caso il rispetto del principio dell'autonomia contabile degli enti locali, il quale non esclude tuttavia i controlli della Regione sulle spese riguardanti le materie delegate e la responsabilità degli amministratori e degli agenti in conformità delle norme contenute nel successivo titolo X della presente legge.

Art. 74.

*Rendiconto dei funzionari delegati*

I funzionari delegati di cui all'art. 60 della presente legge devono rendere trimestralmente alla Regione, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, il conto delle somme erogate.

Le somme accreditate e non utilizzate alla fine dell'esercizio possono essere trasportate, ai fini della loro utilizzazione, nell'esercizio successivo, salvo il disposto degli ultimi due commi del precedente art. 61.

Il rendiconto dev'essere comunque presentato in caso di completa utilizzazione delle somme accreditate ovvero quando siano venute a cessare, per qualsiasi motivo, le attribuzioni di funzionario delegato.

Il termine per la presentazione del rendiconto è di venticinque giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi indicati nel comma precedente.

Le leggi regionali che dispongono aperture di credito in favore dei funzionari delegati, a norma del primo comma del precedente art. 60, possono prevedere specifiche norme contabili per la gestione delle somme accreditate. In ogni caso dal rendiconto di cui ai precedenti commi del presente articolo devono rilevarsi:

1) gli estremi dell'atto con cui è stato autorizzato l'accreditamento;

2) l'entità delle somme amministrate con l'indicazione del saldo contabile del rendiconto precedente, aumentato delle eventuali integrazioni già deliberate e accreditate;

3) l'analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;

4) un riepilogo generale dal quale si desuma il saldo contabile alla data del rendiconto.

L'ufficio di ragioneria regionale, eseguiti i necessari riscontri contabili, trasmette il rendiconto alla giunta regionale, la quale lo approva con propria deliberazione dichiarando il discarico del funzionario delegato per le spese regolarmente eseguite.

Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il presidente della giunta regionale restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione di esso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il presidente della giunta regionale rimette gli atti alla giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata, anche agli effetti del promuovimento della relativa azione di responsabilità di cui al successivo art. 89.

Il procedimento indicato nel precedente comma si applica anche nel caso in cui il funzionario delegato non abbia reso il conto dovuto e non vi provveda entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'apposito invito da parte del presidente della giunta regionale.

Art. 75.

*Rendiconto del tesoriere*

Gli istituti di credito operanti nel territorio regionale, incaricati del servizio di tesoreria a norma del primo comma del precedente art. 59, sono tenuti a rendere il conto della loro gestione alla giunta regionale, secondo le clausole stabilite nelle apposite convenzioni di affidamento del servizio medesimo, entro il 31 marzo di ciascun anno.

La giunta regionale, entro il 30 aprile successivo, approva il conto reso dal tesoriere con le modalità di cui al precedente comma, previa apposizione sullo stesso del visto di regolarità da parte dell'ufficio di ragioneria regionale.

## TITOLO IX

## CONTROLLI

Art. 76.

*Controllo generale della gestione*

La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e indipendentemente dalle rilevazioni previste dal precedente art. 66, può disporre verifiche periodiche sullo stato di attuazione e sui risultati economici e finanziari dei progetti o programmi nonchè di tutte le iniziative di spesa assunte dalle strutture amministrative regionali.

L'esito delle verifiche anzidette è comunicato alla commissione consiliare di vigilanza, ai fini dei controlli previsti dall'art. 28 dello statuto regionale.

Art. 77.

*Controllo interno di enti, aziende e altri organismi dipendenti dalla Regione*

Negli organi di controllo interno degli enti, delle aziende e di altri organismi, dipendenti dalla Regione, almeno uno dei rappresentanti della Regione stessa in seno a tali organi, ove tali rappresentanti siano previsti dalle relative leggi istitutive, è prescelto nell'ambito del personale in servizio presso gli uffici finanziari e di bilancio, con qualifica funzionale non inferiore ad istruttore.

Art. 78.

*Controllo della gestione degli enti locali nelle materie delegate*

Le leggi regionali che, a norma del precedente art. 34, delegano funzioni amministrative agli enti locali, dispongono adeguate forme di collaborazione per garantire che l'attuazione dei programmi e dei progetti da parte degli enti stessi si svolga senza ritardi rispetto alle previsioni, anche nel caso di finanziamento solo parzialmente a carico della Regione.»

Gli enti predetti, oltre alla dimostrazione delle spese eseguite nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, sono tenuti a presentare alla giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e con le periodicità stabiliti dalle leggi di delega.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, può disporre che periodicamente, o quando le circostanze lo facciano ritenere necessario, siano effettuate verifiche presso gli enti locali per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

Art. 79.

*Controllo sugli agenti contabili e sui funzionari delegati*

L'ufficio di ragioneria regionale, a norma dell'art. 13 - IV della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, esercita la vigilanza sull'operato degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili. Tale vigilanza si esplica mediante periodiche verifiche di cassa e ispezioni da effettuare almeno una volta all'anno.

Gli agenti di cui al precedente comma sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione dell'art. 14 - VI della citata legge regionale.

L'ufficio di ragioneria può altresì procedere ad ispezioni presso i funzionari delegati per accertare l'esistenza, nelle giacenze di cassa, delle somme prelevate nonchè la regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.

Art. 80.

*Controllo sulla gestione della tesoreria*

L'ufficio di ragioneria regionale, a norma dell'art. 13 - IV della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria.

Le convenzioni di tesoreria prevedono apposite clausole per consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione nonché per stimolare la collaborazione fra gli uffici stessi e il tesoriere, allo scopo di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti e l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

TITOLO X

RESPONSABILITA

Art. 81.

*Responsabilità degli amministratori*

Gli amministratori regionali rispondono in proprio quando assumono impegni di spesa ovvero ordinano spese non iscritte in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge e le spese stesse siano eseguite, ovvero quando danno esecuzione a provvedimenti non deliberati e approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi.

I predetti amministratori regionali rispondono in proprio per l'avvenuta esecuzione di atti dichiarati immediatamente eseguibili, che non abbiano conseguito l'esecutività ai sensi di legge.

Art. 82.

*Responsabilità dei funzionari preposti agli uffici del bilancio e della ragioneria*

I funzionari preposti agli ufffici del bilancio e di ragioneria, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dall'art. 13 - III-IV della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, e da altre disposizioni normative, rispondono personalmente in caso di violazione degli articoli 54, 56, 57 e 58 della presente legge.

Essi sono esenti da responsabilità quando abbiano agito sulla base di ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti. In tal caso la responsabilità è a carico di chi tale ordine abbia impartito.

Art. 83.

*Responsabilità dei dipendenti della Regione*

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese derivanti da deliberazioni o da atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi o non siano immediatamente eseguibili.

I dipendenti della Regione sono altresì personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni menzionate nei precedenti articoli 81 e 82 quando abbiano dato causa alle stesse.

Essi rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 84.

*Responsabilità dei funzionari delegati*

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ed utilizzati in violazione delle norme dei precedenti articoli 60 e 74 e di quelle contenute nella legge che disciplina la gestione contabile dei fondi predetti.

Art. 85.

*Responsabilità del tesoriere*

La responsabilità del tesoriere è regolata dalle clausole contenute nelle apposite convenzioni per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale ai sensi del primo comma del precedente art. 59.

Ai fini del discarico dalla propria responsabilità il tesoriere è tenuto a dimostrare, in occasione della resa del conto di cui all'art. 75:

*a*) nella entrata: il debito di chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

*b*) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

*c*) la differenza fra riscossioni e pagamenti da trasportare a credito dell'esercizio successivo.

Art. 86.

*Responsabilità per danni degli amministratori, dei dipendenti e degli agenti contabili di diritto e di fatto della Regione*

Gli amministratori e i dipendenti della Regione rispondono dei danni derivanti all'ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Rispondono altresì dei danni arrecati all'ente, oltre agli agenti delle riscossioni e dei pagamenti e coloro che abbiano istituzionalmente maneggio di denaro e di valori o carico di materiale di spettanza della Regione, anche coloro che si ingeriscano senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai predetti agenti.

Sono esenti da tale responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo, in tal caso, la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono altresì esenti da responsabilità gli amministratori e i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 83, tranne che sussista colpa grave in relazione al loro dovere di vigilanza.

Art. 87.

*Competenza giurisdizionale della Corte dei conti*

Gli amministratori e i dipendenti della Regione, i quali siano incorsi nella responsabilità di cui agli articoli 81, 82, 83 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 88.

*Obbligo di denuncia*

Gli amministratori nonché i responsabili degli uffici e dei servizi della Regione, i quali vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità

ai sensi dei precedenti articoli 81, 82, 83, 84 e 86 debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità ai fini della determinazione del danno.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al responsabile di un ufficio o servizio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende il responsabile.

Qualora in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o per colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

Le leggi regionali, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della Regione e nell'attribuire nuove competenze in sede di delega di funzioni amministrative, dettano norme che consentano di individuare i responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 81, 82, 83, 84 e 86.

## TITOLO XI
## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 89.
*Norme sulla gestione del bilancio*

Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976 si applicano le disposizioni della legge di contabilità di Stato.

Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati entro il 31 dicembre 1976 possono essere utilizzati, conservando l'originaria destinazione, fino al 31 dicembre 1978.

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:

*a*) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

*b*) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato, e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1978 a norma del precedente comma costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'art. 61 della presente legge.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto consuntivo secondo le modalità introdotte dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, nonché le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente, del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978 e, comunque col 1° gennaio 1978.

### Art. 90.
*Adeguamento delle convenzioni per il servizio di tesoreria*

Con le stesse modalità di stipulazione delle convenzioni con gli istituti di credito operanti nel territorio regionale incaricati del servizio di tesoreria, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà all'aggiornamento delle convenzioni medesime ai fini dell'adeguamento e del coordinamento del servizio con le disposizioni contenute nella legge medesima.

### Art. 91.
*Abrogazione e rinvio*

Sono abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

Per quanto non sia espressamente disciplinato dalla legge medesima, si fa rinvio alle norme, in quanto applicabili, di contabilità generale dello Stato.

### Art. 92.
*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, salvo il disposto dell'art. 89.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 dicembre 1977

RICCIUTI

**(1338)**

---

**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. 82.**
**Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1975.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *dell'*11 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

**(1339)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780830)